



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
AREA 3- COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA
E DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER ALTRI DIPARTIMENTI E/O ENTI LOCALI
II DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19;

VISTO l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12, che ha istituito nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO l'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 che ha previsto la riorganizzazione dell'apparato amministrativo della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 702 del 16.2.2018 di conferimento incarico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019 con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e successive modifiche e integrazioni" nonché l'allegato 1;

VISTO il D.D.G. n. 23/2019 del 31 gennaio 2019 di conferimento incarico alla struttura dirigenziale dell'Area 3 del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la nota n. 156256 del 28.10.2015, con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ha trasmesso gli atti per l'adozione del provvedimento definitivo, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64, riguardante lavori abusivi realizzati nella costruzione sita in c.da [REDACTED] del Comune di Modica (RG) ;

RILEVATO che i lavori abusivi accertati, eseguiti in violazione della osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica, riguardano la realizzazione di un manufatto, in ampliamento al fabbricato principale, occupante una superficie di circa 12,00 mq per un'altezza di 3,20 m. ed un soppalco in legno avente la superficie complessiva di circa 30 mq, posto ad un'altezza di 2,70 e collegato al piano terra mediante una scala a chiocciola in ferro, realizzati dalla ditta nella costruzione sita in c.da [REDACTED] del Comune di Modica (RG) , così come rappresentati e descritti nel progetto a firma dell'ing. [REDACTED] [REDACTED] (tecnico calcolista, verificatore ed asseveratore) allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64;

PRESO ATTO che l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa per i suddetti eseguiti lavori, rilevata la violazione delle prescrizioni dettate dalle norme della Legge 2.2.1974 n. 64, con nota n. 20316 del 19/10/2007, ha emesso ordinanza di sospensione lavori trasmettendo con nota n.13983 del 19/06/2009, ai sensi dell'art.21 L.64/74 verbale di inosservanza alla legge sismica 02.02.1974 n.64 artt. 17 e 18 (art. 93 e 94 D.P.R. 06.06.2001 N.380) alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Modica;

RILEVATO che la ditta [REDACTED] per la suddetta finalità, ha trasmesso il progetto con i calcoli strutturali di verifica a firma dell'ing. [REDACTED], il cui esame istruttorio ha consentito all'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa di accertare che i calcoli strutturali di verifica fossero stati redatti in conformità alle prescrizioni dettate dalle norme tecniche del D.M. 16/01/1996 e successivamente ai sensi del D.M. 14/01/2008, e desumere che le stesse non dessero luogo ad osservazioni in ordine alla conformità alle norme tecniche medesime;

CONSIDERATO che con Sentenza del Tribunale di Ragusa n. [REDACTED] del [REDACTED] divenuta irrevocabile il 05/12/2013, si dichiara il non doversi a procedere in ordine ai reati ascritti perché estinti per intervenuta concessione edilizia in sanatoria e per intervenuta prescrizione;

RITENUTO che nel caso di specie rimangono individuati i presupposti per definire il procedimento amministrativo di violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64;

PRESO ATTO che l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, in seno alla relazione istruttorie che accompagna la nota n. 156256 del 28/10/2015 per l'adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64, ha espresso parere che le opere strutturali, così come descritte e rappresentate nel progetto a firma dell'ing. [REDACTED] allegato al suddetto espresso parere, possono sussistere con il previsto adeguamento;

RILEVATO che gli elaborati progettuali allegati al parere reso sono muniti del visto ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64;

VISTO il parere reso dall'UO.A3.01 in seno alla relazione di competenza protocollo n. 46744 /DRT del 09/03/2020;

ACCLARATO che le motivazioni in narrativa debbano intendersi integralmente riportate e trascritte nell'articolato che segue;

FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni delle leggi urbanistiche e l'esercizio del diritto dei terzi

DECRETA

ARTICOLO 1. Le opere strutturali eseguite in violazione della normativa di cui alla Legge 2.2.1974 n. 64, consistenti nella realizzazione di un manufatto, in ampliamento al fabbricato principale, occupante una superficie di circa 12,00 mq per un'altezza di 3,20 m. ed un soppalco in legno avente la superficie complessiva di circa 30 mq, posto ad un'altezza di 2,70 e collegato al piano terra mediante una scala a chiocciola in ferro, realizzati nella costruzione sita in c.da [REDACTED] del Comune di Modica (RG), così come descritte e rappresentate nel progetto a firma dell'ing. [REDACTED] allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64, di proprietà della Sig.ra [REDACTED] nata a Modica il [REDACTED], **possono sussistere a condizione che venga eseguito l'intervento di adeguamento proposto;**

ARTICOLO 2. Il completamento dell'adeguamento, dovrà essere realizzato nel termine di giorni 120 (centoventi), previo rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della Legge 2.2.1974 n.64, da parte del Genio Civile di Ragusa e di ogni altra autorizzazione prescritta dalle norme vigenti;

ARTICOLO 3. Il presente decreto redatto in quattro copie, previa pubblicazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, verrà trasmesso in duplice copia all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa per gli adempimenti di competenza.

Palermo li 31 marzo 2020

**Il Dirigente Generale
Arch. Salvatore Lizzio**